

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1445)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1961 (V. Stampato n. 1910)*

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(TUPINI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(SEGNÌ)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**col Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

**col Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 FEBBRAIO 1961

---

Classificazione delle aziende alberghiere

---

## DISEGNO DI LEGGE

## CAPO PRIMO

## Art. 1.

La classificazione delle aziende alberghiere ha lo scopo di individuare e stabilire, nell'interesse pubblico, le caratteristiche ed il grado di conforto delle singole aziende ed è effettuata in base a requisiti di attrezzatura, arredamento e gestione.

## Art. 2.

Le aziende alberghiere si distinguono in alberghi, pensioni e locande.

Sono alberghi le aziende che, ubicate in uno o più stabili o parte di stabili posseggono, per le varie categorie, i requisiti prescritti dalla presente legge. Essi forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio di ristorante e di bar per la propria clientela.

Sono pensioni le aziende che posseggono, per le varie categorie, i requisiti prescritti dalla presente legge. Esse forniscono alloggio al pubblico congiuntamente alla somministrazione dei pasti.

Sono locande le aziende che rispondono a modeste esigenze dell'ospitalità e dispongono di un'attrezzatura secondo i requisiti prescritti dalla presente legge. Esse forniscono alloggio al pubblico e possono disporre anche del servizio per i pasti.

## Art. 3.

Le aziende alberghiere sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) alberghi: lusso, prima *A*, prima *B*, seconda, terza e quarta;
- b) pensioni: prima, seconda e terza;
- c) locande: categoria unica.

Le dipendenze, qualora non posseggano le stesse caratteristiche e non offrano il medesimo trattamento della casa principale, sono classificate in categoria inferiore.

L'assegnazione delle aziende alberghiere ad una categoria è obbligatoria ed essa è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, nella quale deve essere trascritta la categoria assegnata all'azienda, unitamente alla indicazione del numero delle camere e dei letti, destinati agli ospiti.

Gli alberghi delle categorie prima *A* e prima *B* sono soggetti, per l'autorizzazione del sindaco di cui all'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e per la licenza di esercizio di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla tassa di concessione governativa nella stessa misura prevista, rispettivamente, dalla lettera b) del n. 36 della tabella allegata *A* al testo unico approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112 e dalla lettera b), seconda voce, dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

## Art. 4.

Le denominazioni delle aziende alberghiere debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, che provvede sulla base delle caratteristiche della azienda e delle denominazioni già esistenti nella località.

Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo, preso con deliberazione consiliare, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, sia da parte del titolare dell'azienda sia da parte del proprietario dello stabile, al Ministro per il turismo e lo spettacolo, il quale provvede, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 9.

## Art. 5.

Alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande provvedono, con deliberazione consiliare, gli Enti provinciali per il turismo.

La classificazione ha validità, a tutti gli effetti, per un triennio, con decorrenza dal 1° gennaio. Qualora manchi almeno un anno al compimento del triennio e si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, si può, di ufficio o a domanda, provvedere alla assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Il provvedimento con il quale viene disposto il mutamento di categoria di un'azienda alberghiera nel corso del triennio deve essere notificato alla parte interessata entro trenta giorni, fermo restando l'obbligo della pubblicazione di cui al successivo articolo 7.

Per le aziende aperte durante il triennio, previo nulla osta di cui all'articolo 12, la classificazione ha validità per la frazione del triennio in corso; essa può essere effettuata, in caso di comprovata urgenza, con deliberazione del presidente dell'Ente provinciale per il turismo, salvo ratifica da parte del consiglio dell'Ente.

I titolari delle aziende alberghiere di nuova apertura sono sottoposti allo stesso obbligo di denuncia di cui al successivo articolo 6.

#### Art. 6.

I titolari delle licenze di albergo, di pensione e di locanda debbono, entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il triennio di classificazione, far pervenire, in duplice copia, agli Enti provinciali per il turismo, su apposito modulo predisposto e distribuito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, una denuncia nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per le operazioni di classificazione del triennio successivo.

Gli Enti provinciali per il turismo, avvalendosi anche della collaborazione di una Commissione tecnico-consultiva, nominata con deliberazione consiliare e composta dal direttore dell'Ente, che la presiede, da un rappresentante della prefettura, da un rappresentante del medico provinciale, da due rappresentanti delle aziende alberghiere, scelti dal consiglio dell'Ente fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, e da un esperto designato dallo stesso consi-

glio, dispongono sopralluoghi ed accertamenti presso ogni azienda alberghiera per una obiettiva valutazione degli elementi denunciati ai fini della classificazione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

#### Art. 7.

Le deliberazioni adottate dagli Enti provinciali per il turismo in materia di classificazione alberghiera, munite del visto di legittimità da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, debbono, entro trenta giorni, essere pubblicate, per estratto, nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

#### Art. 8.

Avverso le classificazioni deliberate dagli Enti provinciali per il turismo è ammesso ricorso al Ministro del turismo e dello spettacolo, da presentarsi per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle relative deliberazioni nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

Possono ricorrere i titolari delle aziende alberghiere e i proprietari degli stabili locati ad uso delle aziende stesse.

Da parte del titolare di un'azienda alberghiera è ammesso ricorso sia avverso la classificazione attribuita al proprio albergo, alla propria pensione o alla propria locanda, sia avverso quella attribuita ad altre aziende ubicate nella provincia.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo comunica d'ufficio copia del ricorso al titolare dell'azienda alberghiera di cui viene impugnata la classificazione, quando il ricorso non sia prodotto dallo stesso. Detto titolare può, entro trenta giorni dalla comunicazione, far pervenire le sue deduzioni.

Il ricorso, se prodotto dal titolare della azienda, sospende l'esecuzione del provvedimento e l'azienda conserva, in attesa del provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo, la categoria cui apparteneva precedentemente.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le aziende aperte durante il triennio, nel caso di ricorso, assumono provvisoriamente la categoria attribuita ad esse dall'Ente provinciale per il turismo.

## Art. 9.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede in merito ai ricorsi, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale per il turismo e composta:

1) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

2) da un ingegnere designato dal Ministero dei lavori pubblici;

3) da un medico designato dal Ministero della sanità;

4) da un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

5) da due rappresentanti delle aziende alberghiere, scelti dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

6) da un rappresentante delle agenzie di viaggio e turismo, scelto dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

7) da un rappresentante dei prestatori d'opera di aziende alberghiere, scelto dal Ministero del turismo e dello spettacolo fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

8) dal sindaco del comune, o suo rappresentante, del posto ove sorge l'azienda;

9) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, dei quali uno con funzioni di relatore.

La Commissione è assistita da un segretario scelto tra i funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, di qualifica non superiore a consigliere di prima classe.

Alle spese per il funzionamento della Commissione si provvede con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

## Art. 10.

Effettuate le pubblicazioni delle deliberazioni di classificazione, nelle forme stabilite

dall'articolo 7, e scaduti i termini utili per i ricorsi, gli Enti provinciali per il turismo trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo gli elenchi provinciali delle classificazioni definitive degli alberghi, delle pensioni e locande distinti per categoria, e un elenco separato degli alberghi, delle pensioni e delle locande, per i quali siano stati presentati ricorsi al Ministro del turismo e dello spettacolo.

## Art. 11.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, con proprio decreto, che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla compilazione degli elenchi contenenti le classificazioni definitive degli alberghi e delle pensioni.

Per le aziende alberghiere, le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende aperte nel corso del triennio, si provvede con decreti suppletivi.

Nell'*Annuario degli alberghi d'Italia*, edito dall'Ente nazionale industrie turistiche, deve essere indicata, a fianco di ciascuna azienda, la categoria alla quale essa è stata assegnata.

## Art. 12.

Chi intende procedere alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di un immobile ad uso di albergo o di pensione è tenuto a chiedere all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio il nulla osta preventivo sulla idoneità della iniziativa in relazione alle esigenze turistiche della località. Il nulla osta è rilasciato con deliberazione del consiglio dell'Ente.

Avverso il diniego motivato del nulla osta è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Ente provinciale per il turismo, al Ministro del turismo e dello spettacolo, il quale provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

Il mancato rilascio del nulla osta nelle ipotesi di costruzione o di adattamento di un immobile ad uso di albergo o pensione è preclusivo alla classificazione; nelle ipotesi di ampliamento di un immobile già

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

destinato ad albergo o pensione è preclusivo alla estensione della licenza di esercizio alla parte ampliata.

## CAPO SECONDO

## Art. 13.

Il titolare di un albergo o di una pensione, il quale intenda realizzare opere di miglioramento dello stabile, allo scopo di ottenere che l'azienda, mediante modifica delle sue strutture e dei suoi impianti, possa rimanere nella categoria alla quale è stata assegnata o anche essere assegnata ad una categoria superiore, deve presentare apposita istanza all'Ente provinciale per il turismo, corredata da un progetto dettagliato dei lavori da eseguire e dal preventivo della spesa.

## Art. 14.

L'Ente provinciale per il turismo stabilisce preliminarmente se la domanda di mantenimento o di miglioramento della classificazione sia, di massima, da prendersi in considerazione e, in caso affermativo, accerta la utilità e la idoneità, ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza, delle modificazioni progettate dal titolare dell'azienda.

Eseguiti tali accertamenti, l'Ente provinciale per il turismo, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, prescrive le condizioni, all'adempimento delle quali rimane subordinato il mantenimento o il miglioramento della classificazione, restituendo al richiedente copia del progetto dei lavori di modificazione dello stabile, munito del visto di approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

## Art. 15.

Il titolare dell'azienda non proprietario dell'immobile, qualora intenda beneficiare delle indennità di cui al successivo articolo 16, deve dare comunicazione al locatore dello stabile del progetto approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, chie-

dendo il suo consenso per la esecuzione dei lavori interessanti l'immobile.

Ove il locatore rifiuti di dare il consenso, l'Ente provinciale per il turismo, su ricorso del titolare dell'azienda e sentito il locatore, delibera autorizzando o meno il titolare dell'azienda ad eseguire i lavori di miglioramento, purchè la rimanente durata della locazione sia superiore ai tre anni.

Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso al Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla notificazione, da parte del locatore o del titolare dell'azienda. Il ricorso sospende la esecuzione del provvedimento.

## Art. 16.

I lavori di miglioramento dello stabile sono, in ogni caso, eseguiti dal titolare della azienda a proprie spese.

Al momento del rilascio dell'immobile, il locatore è tenuto a corrispondere al titolare dell'azienda una indennità in misura corrispondente al valore attuale dei miglioramenti apportati allo stabile, ma non superiore comunque alla metà della somma effettivamente spesa per le opere di miglioramento entro i limiti del preventivo.

Ove i lavori siano stati eseguiti senza il consenso del locatore, ma con l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo prevista dal precedente articolo 15, l'indennità non può in nessun caso superare la metà dell'ammontare complessivo del canone di locazione per un triennio.

Tali indennità possono essere corrisposte dal locatore anche ratealmente in un periodo non superiore ai cinque anni.

## CAPO TERZO

## Art. 17.

Il titolare dell'azienda che, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 6 della presente legge, non faccia pervenire all'Ente provinciale per il turismo competente la denuncia dell'attrezzatura della propria azien-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da, nella quale vanno indicati tutti gli elementi necessari per le operazioni di classificazione triennale, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero, è punito con la ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Il questore, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, può disporre la sospensione della licenza di esercizio sino a che il titolare dell'azienda non abbia adempiuto a tale obbligo.

## Art. 18.

Il titolare di un albergo, pensione o locanda, il quale si rifiuti di fornire all'Ente provinciale per il turismo le informazioni richiestegli ai fini della classificazione, o di consentire gli accertamenti disposti dall'Ente allo stesso fine, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Il questore, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio da dieci a sessanta giorni.

## Art. 19.

Il titolare di un albergo, pensione o locanda, il quale attribuisca alla propria azienda, con scritti o stampati, ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione diversa da quella che all'azienda stessa è stata assegnata, una denominazione o una insegna non autorizzate dall'Ente provinciale per il turismo, o una attrezzatura diversa da quella esistente, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza su due giornali quotidiani, oltre che sul bollettino ufficiale di categoria.

Si applica, inoltre, la disposizione del comma secondo dell'articolo precedente: la sospensione, in tal caso, può essere disposta sino a novanta giorni.

## Art. 20.

Chiunque pubblici, per qualsiasi motivo, guide, opuscoli o stampati contenenti dati e notizie sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni e locande o gruppi di essi, deve in-

dicare, per ogni azienda, la classificazione attribuita dagli Enti provinciali per il turismo.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000. Il verbale di contravvenzione, redatto dall'Ente provinciale per il turismo competente per territorio o dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a seconda che la pubblicazione riguardi aziende alberghiere di una o più province, viene trasmesso alla Autorità giudiziaria per il procedimento penale.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza su due giornali quotidiani.

## Art. 21.

Per l'applicazione delle ammende, di cui agli articoli 17, 18 e 19, l'Ente provinciale per il turismo redige apposito verbale di contravvenzione, che deve essere notificato all'interessato.

È ammessa domanda di oblazione al prefetto. La domanda deve essere presentata tramite l'Ente provinciale per il turismo entro trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.

Il prefetto determina, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione nei limiti rispettivamente stabiliti dai citati articoli, fissando, nello stesso decreto, il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

Il decreto è notificato al contravventore e comunicato all'Ente provinciale per il turismo.

Qualora il contravventore non faccia domanda di oblazione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal prefetto entro il termine stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'Autorità giudiziaria per il procedimento penale.

## CAPO QUARTO

## Art. 22.

Le aziende alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge con-

servano, per il primo quinquennio di applicazione di essa, la classificazione in precedenza loro attribuita.

La mancanza di taluni requisiti, se determinati da obiettive condizioni di impossibilità o di notevole difficoltà tecnica di esecuzione delle opere di trasformazione strutturale dell'immobile necessarie per acquisirli, non costituisce, nei confronti delle aziende a cui al comma precedente, motivo di declassazione, quando l'azienda offra, per altri requisiti, prestazioni di particolare rilievo.

Le deroghe di cui al comma precedente vengono concesse, su domanda motivata dei titolari dell'azienda, dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo sentita la commissione di cui all'articolo 6, salva la facoltà di ricorso al Ministro del turismo e dello spettacolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.

Art. 23.

La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata dal

Ministero del turismo e dello spettacolo a mezzo di propri funzionari, investiti dell'incarico con atto formale.

Art. 24.

Resta salva la competenza attribuita nella materia, disciplinata dalla presente legge, alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono abrogate le norme di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382.

## ALLEGATO

Gli Enti provinciali per il turismo, nel procedere alla classificazione degli alberghi e delle pensioni, debbono tenere conto degli elementi qualitativi di cui le singole aziende dispongono e, in particolare, del genere della clientela, della tradizione, della ubicazione, dell'ampiezza dei locali comuni, dell'arredamento, della cubatura e dell'isolamento acustico delle camere per ospiti, della consistenza e della modernità degli impianti igienico-sanitari, della gestione e, soprattutto per gli alberghi delle categorie più elevate, della direzione e del personale di servizio.

Gli Enti, ai fini della classificazione delle aziende, debbono, altresì, considerare i requisiti di sicurezza, per quanto attiene a scale, uscite, impianti antincendi e impianti sussidiari di illuminazione e di approvvigionamento idrico.

Per le nuove aziende la classificazione deve essere effettuata in base ai requisiti sussistenti all'atto dell'apertura, salvo revisione nel corso del triennio, alla stregua di più ampi elementi di valutazione, in ordine soprattutto al tono della gestione ed al genere della clientela.

Gli alberghi che forniscono il solo alloggio devono essere classificati con gli stessi criteri fissati per le varie categorie, non tenendo conto dei requisiti richiesti per la preparazione e la somministrazione dei pasti.

Per le aziende alberghiere ubicate in uno o più stabili a struttura soprattutto orizzontale, che dispongono di camere o di appartamenti per ospiti, il cui ingresso sia in diretta comunicazione con l'esterno, possono essere consentite deroghe in merito al requisito dei locali comuni e del servizio di chiamata per il personale.

REQUISITI DEGLI ALBERGHI  
DI CATEGORIA DI LUSSO

1. — Ingresso riservato con diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, sale di soggiorno, lettura, scrittura, trattenimento, giuoco, ristorante, banchetti, bar e sala per bambini, tutte arredate con la massima eleganza, funzionalità e signorilità.
2. — Impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, adeguati alla importanza di questi e muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Scale e corridoi spaziosi, salvo il caso di speciale architettura dello stabile.
4. — Impianto di aria condizionata nei locali comuni. Tale requisito non è necessariamente richiesto per le aziende situate in località balneari e montane.
5. — Impianto di riscaldamento centrale o di aria condizionata nelle camere per ospiti, per le aziende aperte durante i mesi invernali.
6. — Camere per ospiti a uno o a due letti spaziose ed arredate con lo stesso tono e la stessa ricchezza delle sale di soggiorno e di rappresentanza tali da offrire il massimo conforto.
7. — Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 90 per cento delle camere e costituito da vasca con doccia, lavabo, gabinetto e *bidet*, il tutto di materiale pregiato; le camere non servite da bagno pri-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vato debbono essere munite di annesso locale con lavabo, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 60 per cento.

8. — Camere ad uso del personale al seguito degli ospiti fornite di acqua corrente calda e fredda.
9. — Un adeguato numero di moderni gabinetti comuni, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
10. — Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
11. — Apparecchio telefonico in ogni camera, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento.
12. — Un numero di ascensori per ospiti proporzionato alla capacità ricettiva ed alla struttura dell'azienda; un montavivande ed un montacarichi per gli alberghi che hanno più di due piani; una scala di servizio.
13. — Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora, pronto soccorso, autorimessa) con impianti adeguati alla categoria.
14. — Argenteria, biancheria e stoviglie di superiore qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono la azienda.
15. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camere fredde e frigoriferi.
16. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per prepara-

zione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il primo portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere adeguatamente due delle principali lingue estere.

#### REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI CATEGORIA I-A

1. — Ingresso riservato con diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, sale di soggiorno, lettura, scrittura, giuoco, ristorante, bar e sala per bambini, tutte arredate con eleganza, funzionalità e signorilità.
2. — Impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, adeguati all'importanza di questi e muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di aria condizionata nei locali comuni. Tale requisito non è necessariamente richiesto per le aziende situate in località balneari e montane.
4. — Impianto di riscaldamento centrale o di aria condizionata nelle camere per ospiti, per le aziende aperte durante i mesi invernali.
5. — Camere per ospiti a uno o a due letti spaziose ed arredate con lo stesso tono delle sale di soggiorno e di rappresentanza, tali da offrire ogni confort.
6. — Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 75 per cento delle camere per ospiti e costituito da vasca, lavabo, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ridotto fino al 50 per cento. È ammesso l'impianto di doccia in luogo della vasca da bagno fino alla concorrenza della terza parte delle predette percentuali.

Le camere per ospiti non in comunicazione con altre camere servite da bagno o da doccia privati debbono essere munite di annesso locale con moderno lavabo, gabinetto e *bidet*, con sistema di areazione naturale o forzata.

7. — Un adeguato numero di moderni bagni comuni e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
8. — Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
9. — Apparecchio telefonico in ogni camera, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento.
10. — Un numero di ascensori per ospiti proporzionato alla capacità ricettiva ed alla struttura dell'azienda; un montavivande ed un montacarichi per gli alberghi che hanno più di due piani; una scala di servizio.
11. — Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora, pronto soccorso, autorimessa) con impianti adeguati alla categoria.
12. — Argenteria, biancheria e stoviglie di prima qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
13. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camere fredde e frigoriferi.
14. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza del-

l'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il primo portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere adeguatamente due delle principali lingue estere.

#### REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI CATEGORIA I-B

1. — Ingresso riservato con diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, sale di soggiorno, lettura, scrittura, giuoco, ristorante, bar e sala per bambini, tutte arredate con funzionalità e signorilità.
2. — Impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, adeguati all'importanza di questi e muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. — Camere per ospiti a uno o a due letti arredate con lo stesso tono delle sale di soggiorno e di rappresentanza, tali da offrire ogni conforto.
5. — Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 50 per cento delle camere per ospiti e costituito da vasca, lavabo, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 35 per cento. È ammesso l'impianto di doccia in luogo della vasca da bagno fino alla concorrenza della metà delle predette percentuali.  
Le camere per ospiti non munite di annesso bagno o doccia privati debbono essere fornite di acqua corrente calda e fredda.

6. — Un adeguato numero di moderni bagni comuni e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
7. — Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
8. — Apparecchio telefonico in ogni camera, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 50 per cento.
9. — Almeno un ascensore per ospiti; un montavivande e un montacarichi per gli alberghi che hanno più di due piani; una scala di servizio.
10. — Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora, pronto soccorso, autorimessa) con impianti adeguati alla categoria.
11. — Argenteria, biancheria e stoviglie di prima qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
12. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camere fredde e frigoriferi.
13. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il primo portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere sufficientemente due delle principali lingue estere.

#### REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI II CATEGORIA

1. — Ingresso riservato con diretta comunicazione con l'esterno, *hall*, locali di soggiorno, lettura, scrittura e ristorante, tutti arredati con distinzione, funzionalità e decoro.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. — Camere per ospiti a uno o a due letti arredate con la stessa distinzione e con lo stesso decoro dei locali di soggiorno.
5. — Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 30 per cento delle camere per ospiti e costituito da lavabo, vasca o doccia, gabinetto e *bidet*. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 20 per cento.  
Le camere per ospiti non munite di annesso bagno o doccia privati debbono essere fornite di acqua corrente calda e fredda.
6. — Un adeguato numero di moderni bagni comuni con vasca e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
7. — Servizi di chiamata per il personale a segnalazione luminosa o a mezzo telefono.
8. — Apparecchio telefonico in almeno il 50 per cento delle camere per ospiti, per il servizio esterno e per quello

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 25 per cento. Una cabina telefonica per ogni piano.

9. — Un ascensore per ospiti per gli alberghi che hanno più di due piani.
10. — Argenteria, biancheria e stoviglie di buona qualità, adeguate alla distinzione ed al decoro degli ambienti che costituiscono l'azienda.
11. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camera fredda o frigorifero.
12. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il portiere, il direttore di sala e il personale a diretto contatto con la clientela debbono conoscere sufficientemente una delle principali lingue estere.

#### REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI III CATEGORIA

1. — Locale di ricevimento, ristorante e locali di soggiorno confortevoli e proporzionati al numero delle camere per ospiti.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. — Almeno 20 camere per ospiti a uno o a due letti, con arredamento confortevole, fornite di acqua corrente calda e fredda.

5. — Almeno un bagno comune con vasca ed almeno un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 6 camere per ospiti; l'azienda deve disporre, in ogni caso, di un bagno comune e di un gabinetto comune per piano.

6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno con almeno una cabina telefonica.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie di buona qualità adeguate alle caratteristiche dell'azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.
10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze della azienda.
11. — Gestione dell'azienda condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

#### REQUISITI DEGLI ALBERGHI DI IV CATEGORIA

1. — Locale di ricevimento, ristorante ed almeno un locale di soggiorno.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento centrale per le aziende aperte durante i mesi invernali.
4. — Almeno 10 camere per ospiti a uno o a due letti, arredate decorosamente. Le camere per ospiti debbono essere fornite di acqua corrente.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — Un bagno comune con vasca o doccia ed un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 8 camere per ospiti. L'azienda deve disporre, in ogni caso, di un bagno comune con vasca o doccia e di un gabinetto comune per piano.
6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie di qualità comune adeguate alle caratteristiche della azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.
10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze dell'azienda.
11. — Gestione dell'azienda condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

REQUISITI DELLE PENSIONI  
DI I CATEGORIA

1. — Locali di soggiorno, lettura, scrittura e sala da pranzo, tutti arredati con distinzione, funzionalità e decoro.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento per le pensioni aperte durante i mesi invernali.
4. — Camere per ospiti a uno o a due letti, arredate con la stessa distinzione e con lo stesso decoro dei locali di soggiorno.
5. — Moderno bagno privato completo, con sistema di areazione naturale o forzata, annesso ad almeno il 30 per cento

delle camere per ospiti e costituito da lavabo, vasca o doccia, gabinetto e bidet. Possono essere consentite deroghe a favore delle aziende situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 20 per cento.

Le camere per ospiti non munite di annesso bagno o doccia privati debbono essere fornite di acqua corrente calda e fredda.

6. — Un adeguato numero di moderni bagni comuni con vasca e di gabinetti comuni separati, muniti di areazione naturale o forzata, per ogni piano.
7. — Servizi di chiamata per il personale a segnalazione silenziosa o a mezzo telefono.
8. — Apparecchio telefonico in almeno il 50 per cento delle camere per ospiti, per il servizio esterno e per quello interno. Possono essere consentite deroghe a favore delle pensioni situate in località balneari, termali e montane, per le quali tale rapporto percentuale può essere ridotto fino al 25 per cento. Una cabina telefonica per ogni piano.
9. — Un ascensore per ospiti per le pensioni che hanno più di due piani.
10. — Argenteria, biancheria e stoviglie di buona qualità, adeguate al tono degli ambienti che costituiscono l'azienda.
11. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti agli ultimi dettami di igiene. Camera fredda o frigorifero.
12. — Personale di servizio proporzionato per numero e adeguato per preparazione professionale all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio stesso. Il personale a diretto contatto con la clientela deve cono-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scere almeno una delle principali lingue estere.

13. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza, ove la pensione non disponga di un direttore.

#### REQUISITI DELLE PENSIONI DI II CATEGORIA

1. — Almeno un locale di soggiorno e una sala da pranzo, arredati con funzionalità e decoro.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento per le pensioni aperte durante i mesi invernali.
4. — Almeno 20 camere per ospiti a uno o a due letti, con arredamento confortevole, fornite di acqua corrente calda e fredda.
5. — Almeno un bagno comune con vasca ed almeno un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 6 camere per ospiti. In ogni caso la pensione deve disporre di un bagno comune e di un gabinetto comune per piano.
6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno con almeno una cabina telefonica.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie adeguate alle caratteristiche dell'azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.

10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze dell'azienda.
11. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

#### REQUISITI DELLE PENSIONI DI III CATEGORIA

1. — Un locale di soggiorno e una sala da pranzo.
2. — Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni, muniti di areazione naturale o forzata.
3. — Impianto di riscaldamento per le pensioni aperte durante i mesi invernali.
4. — Almeno 10 camere per ospiti a uno o a due letti, arredate decorosamente, fornite di acqua corrente.
5. — Un bagno comune con vasca o doccia ed un gabinetto comune separato, di tipo moderno e muniti di areazione naturale o forzata, in ciascun piano per ogni 8 camere per ospiti. In ogni caso la pensione deve disporre di un bagno comune con vasca o doccia e di un gabinetto comune per piano.
6. — Servizio elettrico di chiamata per il personale.
7. — Impianto telefonico per il collegamento esterno.
8. — Posateria, biancheria e stoviglie adeguate alle caratteristiche dell'azienda.
9. — Impianti di cucina moderni, ventilati e rispondenti ai dettami di igiene. Frigorifero.
10. — Personale di servizio in numero proporzionato alle esigenze dell'azienda.
11. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## REQUISITI DELLE LOCANDE

1. — Camere per ospiti, contenenti ciascuna un numero di letti non superiore a cinque.
2. — Servizio di riscaldamento per le locande aperte durante i mesi invernali.
3. — Almeno metà del numero delle camere fornite di acqua corrente.
4. — Un gabinetto comune almeno per ogni piano, di tipo moderno con lavabo, munito di areazione naturale o forzata.
5. — Servizio di chiamata per il personale.
6. — Gestione condotta dal proprietario o da altra persona idonea che ne abbia la rappresentanza.